

CONTRATTO

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE COMPRENSIVO DI REALIZZAZIONE, CUSTODIA
E SMONTAGGIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE TEMPORANEO n. 1
RIVIERA LANTERNA – SCOGLITTI**

L'anno(.....) del mese di Il giorno..... (....) Presso la sede del Comune di Vittoria – Direzione Servizi alla Persona, ubicata in via P. Umberto, 86 si sono riuniti:

Il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona del Comune di Vittoria (Cod. Fisc.: 82000830883 P.I.: 00804320885) Dott. Giorgio La Malfa il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a nome e nell'interesse del Comune che rappresenta.

Il Signor nato a IL Cod. Fisc. Residente a in via in qualità di Legale Rappresentante della A.S.D. con sede legale in Via C. F./P.I. Associazione affiliata alla Federazione Sportiva/ Ente di Promozione Sportiva iscritta al Registro Coni n.

Art. 1 – Oggetto e durata della affidamento

1. Il presente contratto ha per oggetto l' affidamento del servizio di gestione comprensivo di realizzazione, custodia e smontaggio del Complesso sportivo polivalente temporaneo della Riviera Lanterna – Scoglitti giusta Autorizzazione breve Demaniale Marittima n. relativa alla porzione di demanio marittimo di mq. sita in Vittoria sulla Riviera Lanterna Scoglitti, in catasto al Foglio particella n.
2. L'Affidatario dovrà assicurare quanto previsto al successivo Art.4 del presente contratto .
3. La durata dell'affidamento è dal 01.07.2021 al 30.09.2021
4. E' escluso il tacito rinnovo.

2. L'affidatario accetta il servizio come individuato all'art. 1 impegnandosi ad un'esecuzione a regola d'arte così come richiesto dal progetto tecnico elaborato dalla Direzione C.U.C. allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga a realizzarlo, utilizzarlo, gestirlo dal 01.07.2021 e smontarlo entro il 30 settembre 2020, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al presente

contratto e nel rispetto della proposta di gestione presentata nell'ambito della procedura di selezione pubblica.

Art. 2 Organizzazione delle attività e utilizzo dell'impianto

1. L'affidatario si obbliga a promuovere ed organizzare le diverse attività secondo il piano di gestione presentato nell'offerta relativa alla selezione pubblica anche in collaborazione con altre Associazioni Sportive.

2. L'affidatario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) accesso incondizionato e gratuito all'Amministrazione per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione o con il patrocinio della stessa e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse;

b) l'affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto sportivo ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero. In particolare in caso di venti sostenuti che cambiano la morfologia della spiaggia, l'affidatario avrà l'obbligo di ripristinare i luoghi così come sussistevano precedentemente ed assicurare la stabilità, messa in sicurezza dell'impianto e l'incolumità pubblica al fine di evitare ogni tipologia di pericolo.

Art.3 – Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario si obbliga:

a) a realizzare l'impianto così come da *progetto tecnico elaborato dalla Direzione C.U.C.* avente attestazione di conformità urbanistica n. 2/2021; n. 3/2021; n. 4/2021 per essere pronto alla fruizione pubblica il 01.07.2021

b) a smontare l'impianto e ripristinare lo stato dei luoghi entro e non oltre il 30 settembre 2021; a non svolgere nell'impianto e nelle pertinenze alcuna attività che contrastino con quanto previsto nel piano gestionale, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;

c) ad assumere la custodia, apertura e chiusura, sorveglianza dell'impianto e delle attrezzature, durante l'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza;

d) a segnalare immediatamente e per iscritto all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; fermo restando che il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi, a tutti gli effetti, «*servizio pubblico*» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore;

e) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi

per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione;

f) a effettuare gli interventi e a sostenere le spese per gli interventi manutentivi per il buon funzionamento dell'impianto oggetto del presente affidamento;

g) ad assumere a proprio carico le spese di pulizia dei locali e dell'impianto sportivo e di custodia;

h) ad attivare, a proprie cure e spese, un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti ;

i) a dotarsi di dispositivi DAE ai sensi della normativa vigente;

l) a osservare, nell'espletamento della prestazione il rispetto delle norme in materia di privacy

m) a collocare all'ingresso della struttura il logo della Città di Vittoria.

2. L'Affidatario mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Art. 4 – Interventi di manutenzione e adempimenti dell'Affidatario

1. L'Affidatario è tenuto a provvedere in maniera adeguata, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie, per numero, caratteristiche e dimensioni, per un corretto espletamento della attività.

2. L'Affidatario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.

3. La pulizia e la manutenzione dell' impianto dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

4. Per la conduzione dell'impianto e delle attrezzature sportive l'affidatario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, fermo restando che l' Amministrazione rimarrà estranea a qualsiasi rapporto con essi e indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 5 – Attività di gestione

1. Nell'impianto sportivo l'affidatario può svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto del presente affidamento e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo:

- la gestione di attività finalizzata a qualsiasi titolo alla cura ed al benessere del corpo;
- la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere anche in collaborazione con altre associazioni sportive;
- la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.

2. L'Affidatario può condurre la gestione dei suindicati servizi purché a norma con le disposizioni vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria;

3. Eventuali spese di arredo e di adeguamento per lo svolgimento di suddetti servizi sono a totale carico dell'Affidatario.;

4. All'Affidatario (se affiliato ad una Associazione Nazionale di Promozione Sociale) è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, nell'ambito dell'impianto sportivo, distributori automatici di bevande e alimenti previa autorizzazione. Possono usufruire del servizio soltanto i soci e gli atleti e tesserati dell'associazione affidataria o di associazioni partner.

5. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.8 del 21/10/2013 e s.m.i. è fatto divieto di installare, in alcun spazio o area della complessiva struttura (interna ed esterna all'impianto), slot-machine o apparecchi simili per scommesse e per il gioco d'azzardo lecito ai sensi dell'art. 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 *"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"*.

Art. 6 – Strumenti di controllo degli interventi Responsabilità ed Assicurazione

1. L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto sportivo in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- a) l'esatta osservanza da parte dell'Affidatario delle prescrizioni previste nel contratto;
- b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.

2. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti dell'impianto, l'Amministrazione intima all'Affidatario l'esecuzione dei lavori dovuti in base al presente affidamento e comunque necessari a garantire la sicurezza.

3. Nelle more di realizzazione di eventuali interventi volti al ripristino della sicurezza nell'impianto sportivo, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, l'Affidatario ha l'obbligo di interdire l'accesso da parte degli utenti fruitori.

L'affidatario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni a persone sia a cose nonché qualsiasi danno di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendenti dal servizio assunto. L'affidatario è tenuto a contrarre prima dalla stipula del contratto e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente affidamento del servizio con primaria compagnia assicuratrice con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 100.000,00. Detta polizza deve riguardare la copertura anche per i seguenti eventi:

morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone, autorizzati ad accedere all'impianto sportivo, ed a cose, imputabili a responsabilità dell'Affidatario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell'aggiudicatario.

4. L'aggiudicatario dovrà prestare apposita cauzione a garanzia degli obblighi assunti o per inadempimento derivante da cattiva gestione; la cauzione, costituita da polizza fidejussora o altro modalità di legge, sarà pari al 10% del valore dell'affidamento e sarà prestata a favore dell'Ente entro la data di stipula del contratto.

5. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra l'Affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto dell'affidamento.

6. L'Affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso propri eventuali dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e darne comunicazione all'Amministrazione in caso di richiesta di chiarimenti.

7. L'Affidatario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite

dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

8. L'Affidatario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

9. A prescindere da eventuali conseguenze penali l'Affidatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

10. L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti dell'Affidatario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto dell'affidamento.

Art. 7 – Gestione della sicurezza - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - D.M. 10 Marzo 1998

1. Per tutta la durata dell'affidamento, l'Affidatario è tenuto a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. *“Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”*.

2. Per tutta la durata dell'affidamento, l'Affidatario è tenuto, in attuazione dell'Art. 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi degli attestati previsti per legge.

3. L'Affidatario deve provvedere a rispettare tutte le disposizioni contenute nel D.M. 10 Marzo 1998, in particolare a predisporre il piano di emergenza finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Art.8 - Norme di gestione ed installazioni impianti pubblicitari

1. L'impianto dovrà essere disponibile e di libero utilizzo per gli utenti senza alcun costo di entrata. Si potranno chiedere eventuali quote d'iscrizione solo per tornei finalizzate all'acquisto di coppe e trofei per le premiazioni finali o rimborso spese arbitri o istruttori.

2. E' consentito all'Affidatario l'esercizio di pubblicità entro gli spazi dell'area demaniale in

concessione previo nulla osta rilasciato dalla Direzione responsabile, relativamente al messaggio pubblicitario espresso, il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie; inoltre, prima dell'installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario che per tipologia sia soggetto ad autorizzazione edilizia, dovrà essere inoltrata, a cura e spese dell'affidatario, apposita richiesta agli uffici tecnici del Comune.

3. La pubblicità esposta è subordinata alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità nella misura vigente da versare al Comune in rapporto alla superficie ed alla durata delle esposizioni pubblicitarie effettuate.

4. I cartelloni pubblicitari dovranno essere di materiale non contundente e, comunque, tali da non poter essere divelti ed usati come armi improprie. I pannelli reclamistici potranno essere rivolti indifferentemente verso l'interno dell'impianto che verso l'esterno.

5. L'Amministrazione è esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario e per la rimozione dello stesso. Che deve avvenire al momento dello smontaggio dell'impianto o su richiesta della stessa.

6. I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata del presente affidamento e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata del presente affidamento.

7. L'Affidatario, se richiesto dall'Amministrazione, metterà a disposizione spazi pubblicitari idonei in forma gratuita per l'affissione di materiale informativo relativo all'attività istituzionale dell'Ente.

Art. 9 Cessione

1. E' vietata ogni cessione del contratto. L'inosservanza provocherà la decadenza dall'affidamento la risoluzione del contratto senza alcuna formalità.

2. L'Affidatario può concedere a terzi l'utilizzo dei campi nel rispetto di quanto previsto nel piano di gestione e delle norme del presente contratto o avvalersi della collaborazione di altre associazioni/società sportive/culturali .

Art. 10 – Risoluzione della concessione

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione

dell'affidamento il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore. I campi dovranno essere tenuti aperti giornalmente durante il periodo dell'affidamento;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti ;
- d) subaffidamento a terzi
- e) cessione a terzi in toto o in parte del servizio;
- f) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dall'affidamento;
- g) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto dell'affidamento per usi o finalità diverse da quelle convenute.

Art. 11 – Recesso.

1. L'Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, o per particolari situazioni di gravità con effetto immediato in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Concessionario potrà recedere dal contratto di affidamento per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali e di gestione in un arco di tempo di 10 giorni mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 12 – Rinnovo

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 13– Foro competente.

1. Tutte le controversie che possono insorgere nell'interpretazione contrattuale e/o in sede di attuazione della presente concessione, non definite dalle parti, sono devolute al Giudice Ordinario del Foro competente di Ragusa ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Civile.

Art. 14 – Disposizioni finali.

L'associazione affidataria della gestione del complesso sportivo "Lanterna" è tenuta ad osservare scrupolosamente le direttive emanate dagli organi competenti connesse al rischio di diffusione da Covid – 19, pena la evoca dell'affidamento stesso.

Per quanto non previsto dalla presente concessione, si rinvia alle norme vigenti in materia

VITTORIA,

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente
Direzione Servizi alla Persona
Dott. Giorgio La Malfa